

COMUNE DI PRIVERNO
Provincia di Latina

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 del 1 aprile 2011

**OGGETTO: ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO. APPROVAZIONE DEL
 REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO**

L'anno **DUEMILAUNDICI** il giorno **UNO** del mese di **APRILE** alle ore **17.00** e seguenti, in Priverno e nella residenza municipale, si é riunito il Consiglio Comunale in seduta **ORDINARIA** in **PRIMA** convocazione.

I sottoelencati consiglieri risultano:

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
1) UMBERTO MACCI (Sindaco)	X		12) VINCENZO DE SANTIS	X	
2) VIVENZIO DI LEGGE		X	13) MARCO AURELIO D'ANNIBALE	X	
3) CAMILLO LIBERTINI	X		14) FABIO MARTELLUCCI		X
4) RINALDO GIORDANI	X		15) DOMENICO ANTONIO SULPIZI	X	
5) BRUNO SILVAGNI	X		16) ANTONIETTA BIANCHI	X	
6) ROBERTO FEDERICO	X		17) ELVIRA PICOZZA	X	
7) CLAUDIO GIORGI	X		18) FEDERICO D'ARCANGELI	X	
8) FRANCESCA ONORATI	X		19) MAURO PETROLE	X	
9) ANGELO GALLI	X		20) FRANCESCO AVERSA	X	
10) MASSIMILIANO FRASCA	X		21) ADRIANA FIORMONTI	X	
11) LUCIANO PALLESCHI	X		TOTALE	19	2

assegnati n. 20+ 1 (sindaco)
 in carica n. 20

presenti n. 18 + 1 (Sindaco)
 assenti n. 2

Assessori esterni	Presente	assente
Angelo Miccinilli	X	
Domenico Graziani	X	

Accertata la legalità del numero dei presenti il Sindaco, avv. Umberto Macchi, che presiede l'assemblea in sostituzione del Presidente del Consiglio comunale, avv. Vivenzio Di Legge, da inizio alla discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.
 Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Daniela Ventriglia.

Preso atto che all'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del giorno sono presenti 19 consiglieri, come da frontespizio della presente deliberazione, il Sindaco cede la parola al Vicesindaco Rinaldo Giordani il quale precisa che l'argomento del consiglio tributario è stato ampiamente discusso nella Commissione consiliare competente. Ricorda che tale consiglio era stato istituito nel 1945 con decreto luogotenenziale e i componenti erano nominati tramite urne.

Si tratta di organo consultivo previsto dall'art.18 del Decreto Legge 78/10 e prevede una forma di collaborazione tra Enti locali e Agenzia entrate e INPS per recupero evasione tributaria. Il 30% dei gettiti delle somme riscosse vanno ai Comuni. Sottolinea che si tratta di un organo obbligatorio che può essere utile nei rapporti con il catasto e agenzia del territorio e che ha la funzione di verificare sul territorio anche su segnalazione di altri soggetti esempio Agenzia delle Entrate.

Ricorda però che ancora pochi Comuni l'hanno fatto.

Per quanto riguarda i componenti sono 9 e in base all'art. 5 del regolamento sono individuati i requisiti e la rappresentanza dei gruppi consiliari. Nel regolamento sono previste anche le incompatibilità.

Il consigliere Elvira Picozza non entra nel merito, ma sottolinea il metodo: Infatti l'ordine del giorno parla di istituzione non di nomina e chiede di rinviare le nomine.

Il consigliere Federico D'Arcangeli riflette sul fatto che si tratti di una fotografia del Paese-Italia che deve prendere atto del fenomeno dell'evasione. Sottolinea che si sa che non è un percorso facile, ma bisogna crederci. Invita ad indicare persone che abbiano qualche attitudine

Il consigliere Mauro Petrole chiede quanti ne spettino alla maggioranza e alla minoranza.

Il vicesindaco Giordani ritiene che il consiglio tributario possa essere da stimolo alla lotta all'evasione

Il consigliere Adriana Fioronti vorrebbe che l'assessore fosse più convinto perché forse è una delle soluzioni per stroncare l'evasione perché si afferma il principio di equità "pagare tutti per pagare meno". Bisogna dare maggior risalto a questo organismo. Invita ad aumentare compenso minimo perché l'attività darà maggiori entrate

Il vicesindaco Giordani ha dei dubbi sull'efficacia del sistema. Ritira il punto relativo alla nomina per presentarlo al prossimo consiglio comunale

A questo punto il Sindaco, che presiede l'assemblea, invita il Consiglio comunale a votare il punto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a seguito della riforma fiscale i Comuni avevano disposto lo smantellamento della relativa organizzazione tributaria, praticamente rinunciando all'utilizzo di un corpus strutturale altamente qualificato nel settore dei tributi locali, con le modeste riserve per i tributi rimasti alla competenza del Comuni;

- nella ragionevole previsione di un importante decentramento fiscale, ed in relazione alle deleghe legislative, è da ritenere che i Comuni provvedano al ripristino di servizi preposti alla gestione tributaria;

- la manovra anticrisi prevede l'obbligo per i Comuni di istituire nuovamente il Consiglio tributario locale, figura prevista dal decreto n.600 del 1973, ma che non ha avuto pratica attuazione

Letto l' articolo 18 di detto Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge n. 122 del 30/07/2010,(decreto anticrisi) che disciplina la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo dei redditi delle persone fisiche, secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, istituisce, anche quale organo consultivo della Giunta Municipale, il Consiglio Tributario.

Atteso che, per quanto attiene ai compiti del Consiglio Tributario, lo stesso art. 18 prevede:

a) un riferimento generico in apertura del secondo comma: "ai fini della partecipazione di cui al comma 1 (attività di accertamento contributivo), consistente, tra l'altro, nella segnalazione all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza e all'INPS di elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione n di maggiori imponibili fiscali e contributivi";

b) in occasione della loro prima seduta successiva alla data di entrata in vigore del D.L. de quo, i Consigli tributari deliberano in ordine alle forme di collaborazione con l'Agenzia del territorio ai fini della attuazione del comma 12 dell'art. 19 (rif. a decorrere dal 1° gennaio 2011, l'Agenzia del Territorio, sulla base, sulla base di nuove informazioni connesse a verifiche tecnico-amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, provvede ad avviare un monitoraggio costante del territorio, individuando, in collaborazione con i Comuni, ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati in Catasto);

Ritenuto, per quanto suesposto dover istituire il Consiglio Tributario e contestualmente approvare il relativo regolamento di funzionamento;

Ritenuto dover sottoporre all'esame del Consiglio comunale, per l'approvazione, l'allegata proposta di regolamento di funzionamento del Consiglio Tributario;

Visto l'allegato parere della competente Commissione Comunale competente che si è riunita in data ed ha espresso il proprio parere favorevole,

Acquisito il parere favorevole tecnico, sulla proposta della presente deliberazione dal Responsabile del Dipartimento 2 ;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione non viene reso il parere contabile in quanto non necessario;

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, con il seguente risultato proclamato dal Presidente dell'assemblea;

Presenti 19, Favorevoli 19, all'unanimità dei voti ,

DELIBERA

1. **Di istituire** il Consiglio Tributario ai sensi dell'art 18 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge n. 122 del 30/07/2010.
2. **Di approvare** l'allegato regolamento di funzionamento del Consiglio Tributario istituito con la presente deliberazione
3. **Di prendere** atto che il regolamento si compone di n. 14 articoli e che lo stesso entrerà in vigore alla data di esecutività della presente deliberazione.

www.Albopretorionline.it 29/04/11

COMUNE DI PRIVERNO
PROVINCIA DI LATINA

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
TRIBUTARIO**

INDICE

TITOLO I – ISTITUZIONE E COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO pag 3

ART. 1 – ISTITUZIONE E SCOPO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO pag 3

ART. 2 – COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO pag 3

ART. 3 – COLLABORAZIONE CON L'AGENZIA DEL TERRITORIO pag 3

TITOLO II – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO pag 4

ART. 4 – COMPONENTI E CRITERI DI NOMINA pag 4

ART. 5 – REQUISITI ED INCOMPATIBILITA' pag 4

ART.6 – DURATA DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO E SUA STRUTTURA INTERNA pag 4

ART. 7 – NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO pag 5

TITOLO III – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO pag 5

ART. 8 – SEDUTE pag 5

ART. 9 – CONVOCAZIONE E VALIDITA' DELLE SEDUTE pag 5

ART.10 – RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE pag 5

ART.11 – TERMINI pag 5

ART.12 – DOVERI DEI CONSIGLIERI pag 6

ART.13 – INDENNITA' (o rimborso spese) pag 6

ART.14 – NORMA TRANSITORIA pag 7

www.Albopretorioonline.it 29104717

TITOLO I – ISTITUZIONI E COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

ART. 1 – ISTITUZIONE E SCOPO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Il Comune di Priverno in conformità a quanto disposto dall' articolo 18 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge n. 122 del 30/07/2010, che disciplina la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo dei redditi delle persone fisiche, secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, istituisce, anche quale organo consultivo della Giunta Municipale, il Consiglio Tributario.

Esso coadiuva gli Uffici Finanziari del Comune nello svolgimento dei compiti di partecipazione all'accertamento dei redditi assoggettabili alle imposte previste dalle vigenti norme di Legge, con particolare riferimento ai redditi non denunciati e alla individuazione dei soggetti d'imposta che non hanno presentato denuncia, con il fine precipuo di combattere le evasioni fiscali.

ART. 2 – COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Il Consiglio Tributario provvede ad esaminare le copie delle dichiarazioni, messe a disposizione del Comune dall'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità stabilite dal 2° comma dell'art. 44 D.P.R. n. 600/1973 e dal 2° comma dell'art. 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, relative alle persone fisiche residenti nel territorio del Comune, per l'eventuale integrazione degli elementi contenuti nelle medesime.

Provvede, a tal fine, a richiedere documenti ed elementi utili per lo svolgimento delle sue funzioni sia agli Uffici del Comune che ad altre Amministrazioni od Enti Pubblici, ed in genere a raccogliere dati e notizie, desunti da fatti certi, indicativi della capacità contributiva delle persone fisiche che risiedono nel territorio del Comune, o che vi possiedano beni o vi svolgano attività economica, che siano utili ad integrare gli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi o che permettano di accertare l'omissione totale della dichiarazione. Le conclusioni a cui perviene il Consiglio Tributario, in ordine agli accertamenti espletati, unitamente alla documentazione raccolta ed alle eventuali proposte di aumento dell'imponibile, sono comunicate ai competenti Uffici finanziari del Comune che provvedono, in conformità alla legge, ad inviare le apposite segnalazioni all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza e all'INPS.

Il Consiglio Tributario esamina, altresì, le segnalazioni pervenute al Comune, relative agli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 38, 4° comma e seguenti del D.P.R. n. 600/1973, che gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate intendano inoltrare a contribuenti residenti nel territorio comunale. Entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione il Consiglio Tributario comunica, tramite gli appositi Uffici del Comune, all'Agenzia delle Entrate ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo.

ART. 3 – COLLABORAZIONE CON L'AGENZIA DEL TERRITORIO

Il Consiglio Tributario, in occasione della prima seduta, delibera in ordine alle forme di collaborazione con l'Agenzia del Territorio ai fini dell'attuazione del comma 12 dell'art. 19 del D.L. 31.05.2010, n. 78, che prevede nuove procedure atte ad avviare un monitoraggio costante del territorio al fine di individuare, in collaborazione con il Comune, ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto.

TITOLO II – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

ART. 4 – COMPONENTI E CRITERI DI NOMINA

Il consiglio Tributario è composto da **9** membri, eletti dal Consiglio Comunale, che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi consiliari. I membri sono nominati dal Consiglio con votazione palese sulla base delle designazioni fatte da ciascun gruppo.

Non saranno previste nomine di supplenti. Nei casi di morte, dimissioni, decadenza, incompatibilità o per perdita dei requisiti positivi di cui all'art. 5, il Consiglio Comunale ne prenderà atto ed eleggerà i nuovi membri con la votazione a schede segrete.

Un Consigliere decade dall'incarico nel caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive o nel caso di violazione dell'obbligo di mantenere il segreto d'ufficio di cui all'art. 12 del presente regolamento.

ART. 5 – REQUISITI ED INCOMPATIBILITA'

1. Per essere nominati membri del Consiglio Tributario occorre:

a) godere dei diritti civili e politici e possedere i requisiti per essere eletti alla carica di Consigliere Comunale;

b) risiedere nel territorio del Comune ed essere iscritto nelle liste elettorali dello stesso.

c) non aver riportato condanna per violazione delle leggi finanziarie costituente delitto.

2. Non possono far parte del Consiglio Tributario:

- I parlamentari;

- I consiglieri regionali;

- I consiglieri provinciali e comunali;

- I funzionari e gli impiegati degli uffici finanziari statali al cui distretto appartiene il Comune di Priverno, nonché i dipendenti del Comune;

- i componenti ed i segretari delle Commissioni Tributarie di qualsiasi grado;

- le persone che svolgono abitualmente attività di assistenza o rappresentanza dei contribuenti dinanzi agli uffici finanziari ed alle commissioni tributarie o in altre sedi giudiziarie, sia professionalmente che come funzionari di associazioni di categoria;

- persone in rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado fra di loro.

ART. 6 – DURATA DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO E SUA STRUTTURAZIONE INTERNA

I consiglieri tributari durano in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo del Consiglio Comunale che li ha eletti e, comunque, fino all'insediamento dei successori anche oltre il mandato medesimo. Sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

Il Consiglio Tributario secondo il suo programma di lavoro ed anche in base ai suggerimenti della Giunta Municipale, deve assicurare una snella procedura di analisi ed un corretto adempimento dei suoi compiti.

A tale scopo possono costituirsi nel suo ambito dei gruppi di lavoro per una più efficace e razionale istruzione delle pratiche da esaminare.

Le determinazioni da trasmettere al Comune saranno, però, sempre prese o ratificate dal Consiglio Tributario in seduta plenaria.

ART. 7 – NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO

Il Consiglio Tributario nomina fra i suoi componenti mediante votazione separata a schede segrete ed a maggioranza dei componenti un Presidente e un Vice presidente.

Le funzioni del segretario sono esercitate da un impiegato del Comune appartenente al dipartimento Finanziario designato dal Sindaco

TITOLO III – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

ART. 8 – SEDUTE

Le sedute del Consiglio Tributario sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente, oppure, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età. Le sedute non sono pubbliche e ad esse non può intervenire il contribuente, salvo che lo stesso chieda di esporre le sue ragioni.

Può, invece, presenziarvi senza voto deliberativo il Sindaco e l'Assessore alle Imposte e Tasse.

Di ciascuna seduta verrà redatto il verbale a cura del Segretario o in sua assenza di un componente a ciò incaricato dal Presidente del Consiglio Tributario. Il verbale deve essere firmato sia dal Presidente della seduta che dal Segretario.

ART. 9 – CONVOCAZIONE E VALIDITA' DELLE SEDUTE

Il Consiglio Tributario si riunisce su convocazione del Presidente o in sua assenza del Vice Presidente, oppure la stessa può essere promossa a seguito di richiesta scritta del Sindaco o dell'Assessore alle imposte e tasse o di almeno un terzo dei membri in carica.

In tal caso il Presidente dovrà provvedere in modo che la seduta abbia luogo entro 10 giorni dalla richiesta stessa.

L'avviso di convocazione va comunicato ai membri per iscritto, anche a mezzo fax o per via telematica, almeno 3 giorni prima della seduta e deve contenere l'ordine del giorno.

In caso di urgenza motivata tale termine è riducibile a 24 ore.

Le sedute avvengono ordinariamente nei locali del Comune.

La riunione del Consiglio Tributario è valida quando è presente almeno la metà dei suoi componenti.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 10 – RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il Consiglio Tributario, per tutto quanto concerne l'attività amministrativa connessa con le sue funzioni, si avvale del supporto tecnico degli uffici comunali e può ricevere da questi, tramite motivata richiesta del Presidente, copia dei documenti, nonché tutti gli elementi e dati in loro possesso ritenuti utili allo svolgimento delle sue funzioni.

ART. 11 – TERMINI

Ai fini del rispetto del termine di cui all'art. 2, ultimo comma, del presente regolamento, Il Consiglio Tributario deve trasmettere agli Uffici comunali competenti, per l'inoltro all'Agenzia delle Entrate, nel termine di cinquanta giorni dalla data in cui sono pervenute al Comune le segnalazioni degli avvisi di accertamento che gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate intendono inoltrare a contribuenti residenti nel territorio comunale, ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo, con eventuale proposte di aumento degli imponibili,.

ART. 12 – DOVERI DEI CONSIGLIERI

I Consiglieri Tributarî e chiunque dovesse presenziare alle riunioni, sono tenuti al rispetto scrupoloso del segreto d'ufficio, per quanto attiene la conoscenza di tutti gli elementi, i dati e le notizie riguardanti i contribuenti e per tutto quanto abbiano avuto modo di conoscere in virtù del loro ufficio.

E' fatto obbligo a ciascun Consigliere di allontanarsi dalla seduta quando venga esaminata la propria posizione fiscale o del suo coniuge, di un parente od affine entro il quarto grado ai sensi del Codice Civile, ovvero di altri con i quali esista un rapporto di debito o credito, di società o di associazione in attività economiche o professionali, di gerarchia di lavoro o, in genere, di dipendenza .

L'inosservanza del 2° comma comporta l'invalidità della relativa determinazione.

ART. 13 RIMBORSO SPESE

Ai componenti del Consiglio Tributario verrà corrisposto un rimborso spese di per ogni seduta, pari a quello percepito dai membri delle commissioni consiliari.

ART. 14 – NORMA TRANSITORIA

In sede di prima convocazione del Consiglio Tributario promossa dal Sindaco per l'elezione di cui all'art. 7, funge da Presidente temporaneo il componente più anziano per età e come verbalizzante il Segretario Comunale allo scopo di provvedere con rigorosa osservanza della norma predetta.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
F.to Avv. Umberto Macci

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Daniela VENTRIGLIA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

N. **618** Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno **29 APR. 2011** all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO NOTIFICATORE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Daniela VENTRIGLIA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Daniela VENTRIGLIA

Dalla Residenza Comunale li, **29 APR. 2011**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

- Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data _____.

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Daniela VENTRIGLIA

- La suesesa deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ ai sensi del 4° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Daniela VENTRIGLIA



COMUNE DI PRIVERNO
(Provincia di Latina)

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Avv. Umberto Macci

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Daniela VENTRIGLIA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

N. _____ Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO NOTIFICATORE

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Daniela VENTRIGLIA

li, _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

- Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data _____.

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Daniela VENTRIGLIA

- La suesesa deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ ai sensi del 4° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Daniela VENTRIGLIA



COMUNE DI PRIVERNO
(Provincia di Latina)

WWW.ALBOPRETORIOONLINE.IT